

Disciplinare d'incarico per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo

Tra

Il COMUNE di ANZOLA d'OSSOLA con sede ad Anzola d'Ossola (VB) - cap 28877, via Megolo n. 46, Cod. Fisc./P.IVA 00421660036, in persona del Sindaco pro-tempore Dott. Andrea Melloni

e

Il Broker **InsubriASS srl**, con sede legale a Varese, Via Medaglie d'Oro n. 16, iscritto nella sezione B del R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi) con numero B000479911, codice fiscale e partita IVA 03377230127 in persona del suo Amministratore Unico e Legale Rappresentante, dott. Giovanni Mariani, nel prosieguo denominato Broker,

si conviene e stipula quanto segue.

1. Oggetto del servizio

Il servizio ha per oggetto l'espletamento da parte del Broker di attività di consulenza ed assistenza per la predisposizione, la gestione e l'esecuzione dei contratti assicurativi interessanti il Comune di Anzola d'Ossola, e comprende le seguenti attività specialistiche:

- a. analisi preliminare dei rischi in capo al Comune di Anzola d'Ossola, ai suoi dirigenti e/o funzionari e delle relative coperture assicurative;
- b. eventuale presentazione di un progetto di ristrutturazione dei servizi assicurativi del Comune di Anzola d'Ossola in base alle sue effettive e molteplici esigenze;
- c. collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative e, in particolare, predisposizione dettagliata dei capitolati con i relativi massimali, le clausole specifiche da introdurre nei contratti, i premi da sottoporre a concorrenzialità, la lettera invito e/o il bando da utilizzarsi per l'espletamento delle gare di appalto da espletarsi ai sensi di legge;
- d. collaborazione e assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione e ciò sia per i contratti stipulati con la collaborazione del Broker e sia per quelli già in corso alla data di sottoscrizione del presente "disciplinare";
- e. gestione per conto del Comune di Anzola d'Ossola di tutte le polizze stipulate a seguito delle procedure concorsuali, nonché di tutti i contratti in essere; esecuzione e gestione delle polizze con preventiva segnalazione delle scadenze ed adempimenti a garanzia della piena efficienza amministrativa;
- f. assistenza e gestione di eventuali sinistri, anche quando il Comune di Anzola d'Ossola venga a trovarsi nella veste di danneggiato e anche quando detti sinistri, pur riferendosi a epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di sottoscrizione del presente 'disciplinare';
- g. riscossione dei premi assicurativi e trasmissione degli stessi alle Compagnie Assicuratrici entro i termini necessari a garantire al Comune di Anzola d'Ossola la continuità della copertura assicurativa;
- h. segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel proseguo del rapporto;
- i. redazione di una relazione annuale sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere.

L'elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari del Comune di Anzola d'Ossola, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

2. Polizza assicurativa a garanzia della responsabilità professionale del Broker

Il Broker dichiara di essere assicurato contro i rischi di responsabilità professionale verso terzi della Impresa nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali, con polizza assicurativa di massimale non inferiore a quello disposto dall'IVASS, e si impegna a tenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell'incarico.

3. Divieti e obblighi a carico del broker

Al Broker viene espressamente vietato:

- A. di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con il Comune di Anzola d'Ossola;
- B. di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare il Comune di Anzola d'Ossola senza il suo preventivo, esplicito, consenso;
- C. cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto;
- D. Il broker dovrà svolgere l'incarico nell'interesse del Comune di Anzola d'Ossola osservando tutte le indicazioni e richieste che l'ente stesso fornirà. Dovrà in particolare osservare l'obbligo di diligenza nello svolgimento del servizio, oltre a garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni fase;
- E. Sono a carico del broker tutte le spese ed oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento dell'incarico, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso;
- F. Il Comune di Anzola d'Ossola ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D. Lgs.209/2005.

4. Compensi del Broker

I compensi del Broker, come da consuetudine di mercato, resteranno a intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazione e, pertanto, nulla sarà dovuto dal Comune di Anzola d'Ossola al Broker per le attività previste dal presente disciplinare né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo.

5. Obblighi a carico del Comune di Anzola d'Ossola

Il Comune di Anzola d'Ossola, da parte sua, si impegna e obbliga a:

- a. non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza aver prima consultato il Broker;
- b. inserire la "clausola broker" nei capitolati che verranno messi in gara per il collocamento delle coperture assicurative del Comune di Anzola d'Ossola;
- c. fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio.

6. Prerogative del Comune di Anzola d'Ossola

Restano di esclusiva competenza del Comune di Anzola d'Ossola:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita il Comune di Anzola d'Ossola;
- d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

7. Pagamento dei premi

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna e obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto del Comune di Anzola d'Ossola, nei termini e modi convenuti con la compagnia stessa. In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune di Anzola d'Ossola e, pertanto, il mandato di pagamento fatto a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il Comune stesso.

8. Responsabilità per il versamento dei premi assicurativi

Il Broker si impegna a manlevare e tenere indenne il Comune di Anzola d'Ossola da ogni responsabilità nei riguardi delle Compagnie di assicurazione ed eventuali terzi danneggiati, derivante da eventuali ritardi nel versamento dei premi dovuti per cause non imputabili allo stesso Comune

9. Responsabilità per inadempimento e risoluzione anticipata

Qualora l'incarico non sia espletato in conformità al presente capitolato, il Comune di Anzola d'Ossola si riserva di risolvere il contratto dandone avviso al Broker con semplice raccomandata a.r..

La risoluzione del rapporto avrà effetto dal novantesimo giorno successivo alla ricezione della suddetta raccomandata da parte del Broker.

10. Durata dell'incarico

L'incarico viene affidato dall'01.01.2020 e fino al 31.12.2022.

Alla naturale scadenza dell'incarico il Comune di Anzola d'Ossola si riserva la facoltà di rinnovarlo per un eguale periodo.

In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il broker su richiesta dell'ente, si impegna ad assicurare la prosecuzione dell'attività per un periodo massimo di 120 giorni al fine di consentire il graduale passaggio di competenze, all'amministrazione, ovvero al nuovo broker.

L'incarico cesserà in ogni caso di produrre i suoi effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione nel R.U.I. di cui all'art.109 del D. Lgs.209/2005.

11. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

A tal fine si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante il conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, e tutte le eventuali variazioni.

Infine, per consentire l'esercizio della verifica di cui all' art. 3 comma 9 della citata legge, il Broker si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante gli eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti

12. Foro competente

Per eventuali controversie sarà competente esclusivamente il foro di Verbania.

Anzola d'Ossola:

L'Ente

Il Broker